

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1954

(33^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 485, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 496, 497
CADORNA, <i>relatore</i>	487, 490, 493, 494, 497
CALDERA	490
CORNAGGIA MEDICI	490
MESSE ,	492, 496, 497
PALESMO	489, 492, 493, 496, 497, 498
TADDEI	487, 494, 496, 498

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Marchini Camia è sostituito dal senatore Cusenza.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CALDERA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Riprendiamo l'esame degli articoli:

Art. 92.

L'avanzamento dei capitani a luogo ha scelta. I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b, sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

(È approvato).

Art. 93.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria

del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 94.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare, di cui alla tabella numero 3 annessa alla presente legge. Se idonei essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 95.

Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento.

I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determi-

nazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio frequentino il corso di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare.

(È approvato).

Art. 96.

I sottotenenti del ruolo naviganti normale, che non conseguano il brevetto di pilota militare, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 95.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 97.

L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non può, nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

(È approvato).

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
A DISPOSIZIONE

Art. 98.

Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente, e comunque non prima di un anno dal collocamento a disposizione. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto concerne questo articolo debbo precisare che per la promozione degli ufficiali a disposizione v'è una doppia limitazione: innanzi tutto, essi non possono essere promossi prima che tutti i pari grado siano stati a loro volta promossi; in secondo luogo, affinché ciò possa avvenire deve passare almeno un anno dal collocamento a disposizione. Tuttavia, è stata prospettata al Ministero l'opportunità di abrogare la seconda limitazione.

CADORNA, *relatore*. Concordo sulla opportunità di eliminare la seconda limitazione. Proporrei, anzi, un emendamento inteso a sopprimere, nel primo periodo dell'articolo 98, le parole « e comunque non prima di un anno dal collocamento a disposizione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Taddei ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'ufficiale a disposizione promosso per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, permane in detta posizione fino al

raggiungimento del limite di età del grado superiore a quello col quale fu collocato a disposizione ».

TADDEI. La questione è nei termini seguenti: la legge di stato degli ufficiali stabilisce che gli ufficiali collocati a disposizione per non essere stati dichiarati idonei all'avanzamento, rimangono in tale posizione per quattro anni. Gli ufficiali idonei possono essere promossi previa una nuova valutazione, ma rimangono a disposizione; ora io mi domando per quali motivi essi dovrebbero rimanere in tale posizione per quattro anni alla stregua degli ufficiali giudicati non idonei. Il beneficio ad essi accordato verrebbe, infatti, ad avere un contenuto ben modesto. La mia proposta mi sembra fondata, perchè stabilisce nei riguardi degli ufficiali dichiarati idonei una posizione in certo qual modo analoga a quella prevista nell'articolo 129, il quale non è stato ancora discusso, e che stabilisce che « l'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado superiore a quello col quale fu collocato a disposizione ».

Ora, se consideriamo che nel presente disegno di legge esiste già un altro articolo che prevede la permanenza a disposizione fino al limite del grado raggiunto, io trovo che sia equo che agli ufficiali dichiarati idonei e promossi, i quali hanno già subito delle conseguenze gravi per il fatto di passare nella disposizione malgrado la idoneità, si dia almeno la possibilità di permanere nel grado a cui sono stati promossi.

CADORNA, *relatore*. Il senatore Taddei ha detto in sostanza che l'ufficiale a disposizione viene rivalutato, ma poi rimane a disposizione. Faccio osservare, tuttavia, che l'ufficiale valutato e non promosso va in soprannumero, rimane in quella posizione un anno, viene nuovamente valutato, dopodichè, se non viene compreso nel quadro, viene messo a disposizione. Si tenga presente che l'essere stato eliminato dal quadro per una duplice valutazione è chiaro segno di inferiorità.

TADDEI. Occorre tener conto del fatto che si tratta di ufficiali dichiarati idonei.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo che la discussione sull'articolo 98 e, di conseguenza, anche sull'articolo 99, venga sospesa, per permettere una migliore formulazione del testo dei due articoli, anche in considerazione delle proposte di emendamento in merito ad essi presentate.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che la discussione degli articoli 98 e 99 è sospesa.

(*Così rimane stabilito*).

TITOLO IV

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA, DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

CAPO I. — NORME COMUNI.

Art. 100.

Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

(*È approvato*).

Art. 101.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 102.

L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.

(*È approvato*).

Art. 103.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 19, 20, 32 e 33, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo III del Titolo II della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 104.

Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.

Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

(*È approvato*).

CAPO II. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA.

Art. 105.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

(*È approvato*).

Art. 106.

L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento del periodo di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per

essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

(È approvato).

Art. 107.

L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

Art. 108.

L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nella ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonché dal disposto del primo comma dell'articolo 104.

(È approvato).

CAPO III. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Art. 109.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

(È approvato).

Art. 110.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli

stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed esperimenti di cui al precedente comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

È dispensato dal compire il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

(È approvato).

Art. 111.

L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

PALERMO. In questo articolo è stabilito che l'ufficiale di complemento, per essere promosso, deve aspettare che sian promossi a loro volta gli ufficiali di pari grado del servizio effettivo. Ora ciò non mi pare giusto, in specie considerando che, in caso di guerra, mentre l'ufficiale di complemento adempie il suo intero dovere, deve attendere per essere promosso che il pari grado, che può non essere in zona di operazione, sia promosso in servizio effettivo. Vi sembra equo, pertanto, che in simili condizioni sia promosso prima l'ufficiale in servizio effettivo e poi l'ufficiale di complemento ?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo stabilisce che, a parità di grado e di anzianità, deve essere promosso prima l'ufficiale in servizio permanente effettivo e poi quello di complemento, e ciò per una questione di priorità comparativa ed anche di preparazione tecnica.

CALDERA. Per la esperienza personale che mi sono formato nella prima grande guerra, debbo affermare che anche l'ufficiale di complemento gode di un alto prestigio personale; non vedo, quindi, perchè l'ufficiale di complemento, che per me è maggiormente meritevole, dato che non esplica il suo servizio per mestiere, per professione o per inclinazione, essendo molte volte addirittura volontario, debba trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto ad un'altra categoria di ufficiali.

CADORNA, *relatore*. L'articolo 124 stabilisce che l'ufficiale di complemento per essere promosso deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, ecc., prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo, ma non afferma che la promozione debba avvenire successivamente.

CORNAGGIA MEDICI. Vorrei dire al collega Caldera che attraverso una norma inserita nella legge sullo stato degli ufficiali, si è già provveduto a dare agli ufficiali di complemento un riconoscimento notevolissimo, cioè quello di poter comandare nel caso che siano più anziani dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, mentre una volta, tanto non avveniva.

Mi sembra giusto, quindi, che, almeno in tempo di pace, si stabilisca che sia promosso prima, a pari grado ed anzianità, l'ufficiale in servizio effettivo, che quello di complemento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 111, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 112.

I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo in servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono valutati per l'avanzamento prescindendo

dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'articolo 101.

Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 104, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 27, secondo comma.

CADORNA, *relatore*. Chiedo che la discussione su questo articolo sia sospesa, allo scopo di approntare una sua migliore e più rispondente formulazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Così rimane stabilito).

Art. 113.

Per gli ufficiali di complemento della Marina il periodo di imbarco su navi della Marina del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella numero 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

(È approvato).

CAPO IV. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA.

Art. 114.

L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

L'ufficiale della riserva proveniente dalla ausiliaria, che sia stato promosso durante la permanenza in tale posizione non consegue avanzamento.

(È approvato).

Art. 115.

L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco prescritti, rispettivamente, dall'articolo 35, primo comma, e dall'articolo 106, primo comma, o, eventualmente, il periodo di servizio richiesto dall'articolo 106, secondo comma.

(È approvato).

Art. 116.

L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

TITOLO V.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
DEL RUOLO D'ONORE

Art. 117.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al solo grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo stesso, e comunque non oltre il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In merito a questo articolo debbo dichiarare che il Ministero, soprattutto su istanza dei ciechi di guerra, ritiene di poter accordare nuovi miglioramenti, allo scopo di venire incontro alle richieste degli ufficiali ciechi nella maggior misura possibile. Prego, pertanto, la Commissione di voler sospendere l'esame di questo articolo in attesa della preparazione di un nuovo testo da parte del Ministero.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta inteso che l'esame di questo articolo è sospeso.

(Così resta stabilito).

TITOLO VI.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

CAPO I. — NORME DI CARATTERE GENERALE.

Art. 118.

Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

(È approvato).

Art. 119.

Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di gene-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

33ª SEDUTA (1º dicembre 1954)

rale di armata, di ammiraglio di armata, e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianità.

Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

PALERMO. Con la disposizione del presente articolo mi sembra che andiamo a sovvertire tutto quanto finora si è stabilito, che cioè le promozioni a generale di corpo d'armata avvengano a scelta. La disposizione contenuta nell'articolo 119 potrebbe dar luogo, inoltre, a degli arbitrii, a dei favoritismi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In tempo di guerra il senatore Palermo vorrebbe nominare i generali d'armata senza adottare un criterio di scelta?

PALERMO. Ma il comma secondo dell'articolo 119 introduce un criterio di scelta basato su motivi politici, e non militari.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È chiaro che in tempo di guerra bisogna affidarsi all'Esecutivo, il quale ha la responsabilità della condotta della guerra. Inoltre, faccio notare che mentre per la promozione da generale di divisione a generale di corpo d'armata, esiste la possibilità di un corpo giudicante, nel caso di cui all'articolo 119, tale possibilità è esclusa, poichè in tempo di pace non esistono generali d'armata e, quindi, non c'è un consesso di generali superiori che possa giudicare sulle promozioni a tale grado.

PALERMO. Aggiungo che in tempo di guerra si può verificare un conflitto fra il Ministro della difesa ed il Capo di stato maggiore. Perciò proporrei che la dizione del secondo comma dell'articolo 119 fosse modificata nel modo seguente: «Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore generale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

MESSE. Prima di approvare il presente articolo ritengo che sia opportuno accertarci con precisione sulle mansioni del Capo di stato maggiore in tempo di guerra.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, l'articolo 119 resta sospeso.

(Così rimane stabilito).

Art. 120.

I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dall'articolo 35, sono ridotti alla metà.

Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, prescritti dal suddetto articolo 35 e dall'articolo 110.

(È approvato).

Art. 121.

I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

(È approvato).

Art. 122.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilito per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno, esclusi, ove si tratti di generali di divisione e gradi corrispondenti, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al quarto

comma dell'articolo 36. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, sono collocati a disposizione, agli effetti dell'applicazione del primo, terzo e quarto comma dell'articolo 45, soltanto gli ufficiali non idonei all'avanzamento; se gli ufficiali non idonei non siano in numero sufficiente a formare le vacanze occorrenti, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In relazione alle modifiche apportate dalla Commissione agli articoli 27 e 40, il Ministero propone il seguente nuovo testo dell'articolo:

Art. 122.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Salvo quanto disposto nel secondo e quinto comma dell'articolo 45, qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Ricordo che anche la relazione ministeriale afferma che la conservazione di tale forma di avanzamento durante la guerra potrebbe sembrare in contrasto con la necessità, in rapporto all'eccezionale periodo, di colmare con promozioni tutte le vacanze formatesi nei ruoli, e con la naturale tendenza a giudicare più rispondente nell'anzidetto periodo, l'adozione del criterio dell'anzianità. Senonchè è da tenere presente che gli ufficiali non sono tutti impiegati in incarichi che importano eguale onere o identico rischio e che la valutazione attraverso il procedimento della scelta consente di dare un giusto riconoscimento ad un ufficiale, che maggiori prove abbia dato in guerra, delle proprie doti professionali e delle proprie qualità professionali.

PALERMO. Vorrei sapere se nel ruolo si tiene conto, o meno, del servizio prestato in guerra; e ciò perchè non si dovrebbe più oltre verificare che colui il quale sta al Ministero ha modo di fare carriera, mentre chi versa il sangue sul fronte, torna a casa carico di gloria, ma senza promozioni.

CADORNA, *relatore*. Il presente disegno di legge si propone la normalizzazione della carriera sia in tempo di pace, che in tempo di guerra. Per gli ufficiali che vengono messi in valutazione di avanzamento, si forma una graduatoria e si divide il gruppo degli idonei, da quello dei non idonei. Il gruppo degli idonei viene a sua volta suddiviso fra quelli che vengono immessi nel quadro di avanzamento e promossi, perchè esistono le vacanze, e quelli destinati a fare la vacanza obbligatoria.

PALERMO. Ritengo che in tempo di guerra l'avanzamento debba essere subordinato al merito dell'ufficiale, e perciò mi sembra più giusto, come base per l'avanzamento, il criterio del comportamento in guerra. Nell'articolo non si parla, invece, in alcun modo di comportamento.

CADORNA, *relatore*. Ricordo al senatore Palermo che esiste la promozione per merito di guerra.

PRESIDENTE. Il senatore Taddei ha presentato al nuovo testo dell'articolo 122, se-

4^a COMMISSIONE (Difesa)33^a SEDUTA (1^o dicembre 1954)

condo comma, un emendamento tendente a sostituire alle parole «previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno» le parole «senza procedere a nuova valutazione degli ufficiali che siano già stati giudicati idonei nell'occasione della valutazione effettuata per l'anno».

BOSCO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sono dell'avviso che emendamenti così impegnativi, come quello proposto dal senatore Taddei, andrebbero presentati, in ottemperanza anche ad una norma regolamentare, con un certo anticipo, in modo da poterli adeguatamente meditare.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Taddei di attenersi alla norma del Regolamento per quanto concerne la presentazione degli emendamenti.

Comunque, se nessuno fa osservazioni, la discussione dell'articolo 122 è rinviata.

(Così rimane stabilito).

Art. 123.

I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente articolo 122, secondo comma, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.

TADDEI, Domando un chiarimento. Nell'articolo 123 si parla di colonnelli di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, e del genio, ma non sono nominati i colonnelli dei carabinieri.

CADORNA, *relatore.* Infatti essi hanno un ruolo proprio. Ed è per ciò che l'articolo non può riferirsi ai colonnelli dei carabinieri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 123. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 124.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

(È approvato).

Art. 125.

Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 114. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.

Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

(È approvato).

Art. 126.

Gli ufficiali del ruolo d'onore, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, possono, oltre la promozione prevista dall'articolo 117, conseguire una seconda promozione dopo che, nel grado raggiunto, abbiano prestato, durante lo stato di guerra, un periodo di almeno due anni di servizio e sempre che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado, e anzianità appartenenti alla stessa Arma, Corpo, servizio, ruolo e categoria da cui essi provengono, e, se nel servizio permanente effettivo dell'Arma o Corpo di provenienza esistono ruoli normali e ruoli speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale di detta Arma o Corpo.

Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di cui al presente articolo non possono comunque essere promossi oltre il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono.

Agli ufficiali stessi si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 117.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la discussione di questo articolo s'intende rinviata, in rapporto a quanto abbiamo deciso per l'articolo 117.

(Così rimane stabilito).

Art. 127.

In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

(È approvato).

CAPO II. — PROMOZIONI ED AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA.

Art. 128.

La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco.

La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determinò.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.

(È approvato).

Art. 129.

La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado superiore a quello col quale fu collocato a disposizione.

(È approvato).

Art. 130.

L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contribuirono.

Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vigore al 1º gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge.

Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie il congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.

4^a COMMISSIONE (Difesa)33^a SEDUTA (1° dicembre 1954)

TADDEI. Desidero chiedere un chiarimento sul secondo comma. Gli ufficiali a disposizione che siano già stati promossi, previa rivalutazione, non potrebbero più conseguire altre promozioni? Per tali ufficiali è esclusa la possibilità di un avanzamento, per merito di guerra?

PRESIDENTE. Il senatore Taddei ricorderà che, in altra seduta, dovetti fargli presente una preclusione esistente nel Regolamento del Senato all'articolo 69, in forza della quale egli non poteva parlare a sostegno di emendamento contrastante con deliberazione presa dal Senato su di un suo ordine del giorno da lui presentato.

Questo è il motivo per cui dovetti impedire al senatore Taddei — sebbene personalmente ciò mi costasse, in quanto io stesso sono un generale dell'Arma dei carabinieri — che egli riproponesse, sotto altra forma, la restituzione del grado di generale di Corpo d'armata per l'Arma dei carabinieri, in quanto tale proposta era stata respinta dal Senato, che non accolse un ordine del giorno sull'argomento proposto dal senatore Taddei in sede di discussione del Bilancio della difesa.

PALERMO. Vorrei osservare che il secondo comma dell'articolo, ove è detto: «L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra», mi sembra che contenga una restrizione quanto mai ingiustificata, dato vi può essere un ufficiale non più valutabile per l'avanzamento, il quale, tuttavia, può aver contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svogimento di operazioni di guerra. Per quale motivo, allora, tale ufficiale non dovrebbe poter usufruire dell'avanzamento per merito di guerra?

MESSE. Anche io ritengo che sarebbe opportuno modificare l'articolo 130 nel senso di consentire anche agli ufficiali che sono a disposizione, e comunque non più valutabili, la possibilità di raggiungere il grado superiore quando abbiano dimostrato particolari capacità in guerra.

Se ben ricordo, durante l'ultimo conflitto abbiamo avuto casi di ufficiali, appartenenti al ruolo mobilitazione che, quando realizzavano una promozione per merito di guerra, venivano transitati nel ruolo normale.

BOSCO, *Sottosegretario di stato per la difesa*. Devo far presente che la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra sono due istituti completamente diversi: la promozione per merito di guerra è assolutamente indipendente da tutti gli altri requisiti, fino al punto che, in base all'articolo 129, può essere conferita anche agli ufficiali non idonei, quando abbiano dato prova di meriti eccezionali. Pertanto, le osservazioni svolte dagli onorevoli intervenuti sarebbero valide se si riferissero alla promozione per merito di guerra.

Ma l'avanzamento per merito di guerra ha uno scopo limitato, che consiste esclusivamente nell'influire sull'ordine di ruolo al fine di far sì che l'ufficiale entri in turno di valutazione ad anzianità con anticipo rispetto al tempo in cui vi sarebbe, in via normale, pervenuto. L'ufficiale deve dimostrare di avere, ai fini dell'avanzamento, gli stessi requisiti che avrebbe dovuto possedere se fosse pervenuto al turno in via normale.

Ritengo utile, a questo proposito, ricordare quanto è detto nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, la quale afferma: «Nel caso della promozione l'ufficiale ha dato prova completa della sua capacità professionale specifica; nel caso dell'avanzamento occorre che tale prova fornisca, se già non l'abbia data, affinché la promozione gli sia conferita poi sulla base di tutti gli elementi di giudizio».

Quanto poi alla norma sulla quale stiamo discutendo, la relazione si esprime in tal modo: «La ragione di tale esclusione si spiega con la considerazione che — concretandosi l'avanzamento per merito di guerra in uno spostamento in ruolo al fine di far sì che l'ufficiale entri in turno in valutazione ad anzianità o a scelta con anticipo rispetto al tempo in cui vi sarebbe in via normale pervenuto — lo spostamento in ruolo sarebbe improduttivo di effetti nei riguardi dell'ufficiale che, per tro-

varsi nelle condizioni anzidette, non è più valutabile per l'avanzamento.

Si è esaminato se convenisse trasformare l'avanzamento per merito di guerra in una possibilità di nuova valutazione per l'ufficiale già non idoneo all'avanzamento, in una specie cioè di *restitutio in integrum* per nuove prove date dall'ufficiale. Ma non si è ritenuto di accogliere una soluzione del genere essendosi considerato che l'eventuale promozione conseguente alla nuova valutazione assumerebbe, in pratica, per il suo carattere di immediatezza, la fisionomia di una vera e propria promozione per merito di guerra; per il che il non idoneo varrebbe trattato allo stesso modo dell'ufficiale al quale fosse conferita la promozione per merito di guerra, per la cui concessione sono richieste prestazioni più rischiose di quelle che normalmente danno titolo all'avanzamento per merito di guerra, e, inoltre, in modo più favorevole dell'ufficiale non ancora valutato, per il quale le stesse prestazioni si concretano soltanto in uno spostamento nel ruolo ».

Tali sono gli intendimenti che informano il disegno di legge.

CADORNA, *relatore*. Senza dubbio, vi è un'apparente contrasto nel testo della legge, nel senso che un ufficiale « che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali », è una persona particolarmente adatta alle funzioni di comando e degna di salire ai gradi superiori, mentre una promozione per un fatto d'arme può premiare un ufficiale valoroso, ma privo di determinate qualità professionali.

La verità, però, è che l'articolo 130 è stato così formulato al fine di evitare gli abusi che si erano verificati: infatti, il sistema di giudicare gli ufficiali in base ad un eccezionale rendimento, senza la determinazione di un fatto d'arme specifico, è molto elastico e si presta a rimettere in carreggiata tutti coloro che erano stati scartati attraverso l'eliminazione normale. Tale è la ragione fondamentale che ha ispirato la forma sottoposta al nostro esame, e tale ragione dobbiamo tenere presente.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Al senatore Palermo, il quale ha affermato che in tempo di guerra si devono premiare coloro che fanno la guerra, farò rilevare che, a questo fine, c'è l'istituto della promozione per merito di guerra.

MESSE. Premesso che ho letto molto attentamente la relazione che accompagna il disegno di legge che stiamo esaminando, e che conosco perfettamente la differenza sostanziale che esiste tra avanzamento e promozione per merito di guerra, faccio osservare all'onorevole Sottosegretario, che, se è vero che in passato l'avanzamento per merito di guerra è stato fatto derivare troppo spesso — ed è stato un male — da « studi da tavolino » presso gli organi centrali, è anche vero che presso le grandi unità impegnate in azioni di guerra, di tale forma di avanzamento beneficiarono valenti e valorosi ufficiali che diedero notevole contributo alla preparazione ed esecuzione di operazioni, rischiando spesso la vita in pericolose ricognizioni.

Ora mi domando: poichè l'ufficiale a disposizione non più valutabile ai fini dell'avanzamento può essere destinato sia al comando effettivo di un reparto sia a svolgere la sua attività presso un comando, perchè non dobbiamo riconoscergli la possibilità di realizzare la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ?

PALERMO. È una grave ingiustizia, a mio modo di vedere, che un ufficiale non più valutabile per l'avanzamento il quale, mediante le sue proposte e i suoi studi, dia un contributo eccezionalmente efficace alle operazioni di guerra, non possa trarne un vantaggio. Comprendo che tale ufficiale è già escluso dal quadro dell'avanzamento; ma allora dobbiamo modificare la norma nel senso di conferirgli un beneficio per premiarlo dell'attività svolta. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che premiare l'ufficiale così meritevole sia per noi un dovere, e faccio appello, pertanto, all'onorevole Sottosegretario perchè ci suggerisca egli stesso gli elementi per tradurre in pratica tale nostro desiderio.

4^a COMMISSIONE (Difesa)33^a SEDUTA (1° dicembre 1954)

TADDEI. Mi permetto di rappresentare un altro caso, sempre in tema di avanzamento per merito di guerra: un ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento per merito di guerra che si trovi alla metà del ruolo, o anche in fondo al ruolo, può, in teoria, mediante scavalamenti successivi arrivare in testa al ruolo; un altro ufficiale, che si trovi già in testa al ruolo, non guadagna, invece, nulla dall'attuale disposizione di legge; mentre anche egli può aver compiuto atti davvero meritevoli.

Penso, pertanto, che sia necessario sanare tale palese ingiustizia.

PALERMO. Proporrei un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 130.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propongo che il seguito della discussione venga rinviato alla prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.